



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

Visto l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che rifinanzia per l'importo di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020 e prevede che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 dicembre 2020, n. 541, con il quale sono stati ripartiti a titolo di anticipazione per servizi aggiuntivi da effettuare entro il 31 dicembre 2020, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro corrispondenti al 50 per cento del richiamato limite di 300 milioni di euro;

Visto l'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che incrementa di 390 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020 e prevede che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione



del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del citato decreto interministeriale n. 541/2020;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2021, n. 61, con il quale sono state ripartite, a titolo di anticipazione per i servizi aggiuntivi da effettuare nell'anno 2021, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse pari a 195 milioni di euro, di cui 95 milioni di euro a valere sullo stanziamento del citato articolo 22-ter del decreto-legge n. 137/2020 e 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento del citato articolo 1, comma 816, della legge n. 178/2020;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 agosto 2021, n. 335, con il quale, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è stata assegnata, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi fino al 31 dicembre 2021, un'ulteriore anticipazione di 195 milioni di euro, di cui 95 milioni di euro a valere sullo stanziamento del citato articolo 22-ter del decreto-legge n. 137/2020 e 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento del citato articolo 1, comma 816, della legge n. 178/2020;

Visto l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 450 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'articolo 51, comma 4, del citato decreto-legge n. 73/2021, che prevede che le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da COVID-19;

Visto l'articolo 51, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, ai sensi del quale le eventuali risorse residue dello stanziamento di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020;

Considerato che il predetto articolo 51, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, è stato modificato dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, con l'inserimento delle seguenti parole: *“per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID – 19”*;

Considerato pertanto che il limite originariamente posto dall'articolo 51, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, è di fatto superato dal disposto del richiamato comma 6 del medesimo articolo;



Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2021 n. 483, con il quale si è proceduto a ripartire tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, le risorse stanziato dal richiamato articolo 51, destinate in via prioritaria per l'espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2021 da esercire per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in via subordinata per la compensazione dei minori ricavi da traffico inerenti l'esercizio 2021;

Considerato che, ai sensi delle normative richiamate, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale nell'anno 2021, sono state complessivamente stanziato risorse pari a 840 milioni di euro;

Visto l'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20 dicembre 2021, n. 374, con il quale si dispone il recupero a valere sulle risorse assegnate alla Regione Molise per i servizi aggiuntivi 2021, della somma di euro 70.668,25 e la conseguente compensazione a rimborso a favore delle restanti Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale;

Considerato che l'articolo 3 del richiamato decreto 30 novembre 2021, n. 483, dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rendicontazione comunicata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, si provvede alla ripartizione definitiva tra i medesi soggetti delle risorse stanziato per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da esercire sino al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la nota n. 259 del 19 luglio 2022 con la quale è stata acquisita, per il tramite dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, la rendicontazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale eserciti nell'esercizio 2021 in applicazione del disposto dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 137/2020, dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sancita nella seduta del 27 luglio 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione definitiva delle risorse stanziato per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da esercire sino al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. È di seguito riportata la ripartizione definitiva delle risorse stanziato dall'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:



Tabella 1	A	B	C	E
REGIONI	ONERI	SANIFICAZIONI	CONTROLLI	Ripartizione definitiva risorse stanziare per S.A. 2021
ABRUZZO	6.507.680,95	667.654,28	262.793,36	7.438.128,59
BASILICATA	4.918.631,96	0,00	0,00	4.918.631,96
CALABRIA	6.698.141,54	0,00	0,00	6.698.141,54
CAMPANIA	26.918.115,88	0,00	0,00	26.918.115,88
E. ROMAGNA	31.618.202,56	0,00	0,00	31.618.202,56
F. V. GIULIA	10.063.127,95	18.352,19	1.800,42	10.083.280,56
LAZIO	49.124.759,82	0,00	0,00	49.124.759,82
LIGURIA	16.662.737,68	2.181.074,67	201.986,71	19.045.799,06
LOMBARDIA	48.680.828,86	5.327.906,74	2.396.067,10	56.404.802,70
MARCHE	4.482.405,36	0,00	703.970,64	5.186.376,00
MOLISE	646.742,90	0,00	0,00	646.742,90
PIEMONTE	14.393.530,28	0,00	0,00	14.393.530,28
P. A. BOLZANO	2.996.834,61	1.715.254,50	17.613,65	4.729.702,76
P. A. TRENTO	3.001.138,16	0,00	0,00	3.001.138,16
PUGLIA	8.229.409,70	0,00	0,00	8.229.409,70
SARDEGNA	13.872.261,43	0,00	0,00	13.872.261,43
SICILIA	5.324.303,28	0,00	0,00	5.324.303,28
TOSCANA	14.590.083,12	13.476,00	630.598,69	15.234.157,81
UMBRIA	6.353.963,66	0,00	0,00	6.353.963,66
VALLE D'AOSTA	1.323.282,57	0,00	0,00	1.323.282,57
VENETO	36.025.672,46	0,00	0,00	36.025.672,46
	312.431.854,73	9.923.718,38	4.214.830,57	326.570.403,68
G.CIRCUMET.	324.495,89	0,00	0,00	324.495,89
DOMOD. C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
G.N.LAGHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	324.495,89	0,00	0,00	324.495,89
TOTALE	312.756.350,62	9.923.718,38	4.214.830,57	326.894.899,57



Articolo 2

(Destinazione delle risorse non utilizzate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale eserciti al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. In attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2021, n. 483, le risorse assegnate e non utilizzate al 31 dicembre 2021, di cui alla colonna (C) della tabella 2 di seguito riportata, sono considerate per ciascuna Regione, Provincia autonoma e azienda esercente i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.



Tabella 2	A	B	C
REGIONI	ANTICIPAZIONE 2021 ASSEGNATA	ANTICIPAZIONE 2021 UTILIZZATA	Importo anticipazione non utilizzato da destinare alla Compensazione Minori Ricavi Tariffari 2021 fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, del DI n.489 del 2/12/21
ABRUZZO	8.953.674,80	7.438.128,59	1.515.546,21
BASILICATA	4.924.184,25	4.918.631,96	5.552,29
CALABRIA	9.006.204,93	6.698.141,54	2.308.063,39
CAMPANIA	64.463.941,31	26.918.115,88	37.545.825,43
E. ROMAGNA	68.313.404,47	31.618.202,56	36.695.201,91
F. V. GIULIA	15.192.541,03	10.083.280,56	5.109.260,47
LAZIO	123.264.486,02	49.124.759,82	74.139.726,20
LIGURIA	36.360.260,81	19.045.799,06	17.314.461,75
LOMBARDIA	199.406.258,63	56.404.802,70	143.001.455,93
MARCHE	12.562.173,97	5.186.376,00	7.375.797,97
MOLISE	730.527,28	646.742,90	83.784,38
PIEMONTE	53.456.625,61	14.393.530,28	39.063.095,33
P. A. BOLZANO	8.319.011,19	4.729.702,76	3.589.308,43
P. A. TRENTO	5.581.938,76	3.001.138,16	2.580.800,60
PUGLIA	28.799.770,27	8.229.409,70	20.570.360,57
SARDEGNA	20.784.541,70	13.872.261,43	6.912.280,27
SICILIA	19.885.105,33	5.324.303,28	14.560.802,05
TOSCANA	67.617.108,98	15.234.157,81	52.382.951,17
UMBRIA	10.265.331,98	6.353.963,66	3.911.368,32
VALLE D'AOSTA	1.823.705,73	1.323.282,57	500.423,16
VENETO	72.707.519,97	36.025.672,46	36.681.847,51
	832.418.317,02	326.570.403,68	505.847.913,34
G.CIRCUMET.	586.891,16	324.495,89	262.395,27
DOMOD. C.S.	593.344,19	0,00	593.344,19
G.N.LAGHI	6.401.447,64	0,00	6.401.447,64
	7.581.682,99	324.495,89	7.257.187,10
TOTALE	840.000.000,01	326.894.899,57	513.105.100,44



2. I dati di cui alla colonna (C) sono considerati ai fini della predisposizione del provvedimento di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 dicembre 2021, n. 489, tenendo conto del disposto del comma 2 del medesimo articolo.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

